

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n.8 del 6 dicembre 2004

Riunione dell'1 dicembre 2004

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Luigi Perone
 Avv. Thomas Martone

CAF/7 – Appello della società Pulcher Volley Lodi avverso la decisione del Giudice Unico Federale C.U. n. 5 del 4 novembre 2004 – A/2 F Nuova Sangiorgio Sassuolo – Berni Pulcher Lodi

La CAF, letti gli atti ed esaminati i documenti;

udita la Procura Federale nonché il difensore e il Presidente del sodalizio appellante

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il G.U.F. con decisione del 4.11.2004 ha deliberato: 1) di omologare la gara del campionato di serie A2/F Nuova S. Giorgio Sassuolo - Berni Pulcher Lodi per 3 - 0 con parziali di 25/0 - 25/0 - 25/0; 2) di penalizzare la società Berni Pulcher Lodi di 3 punti in classifica; 3) di multare la società Berni Pulcher Lodi di € 6.000,00 di cui la metà a favore della società Nuova S. Giorgio Sassuolo. Si evinceva infatti dal rapporto di gara che, attesa la mezz'ora di rito, la società Berni Pulcher Lodi non era presente sul campo e che nessuna rinuncia era stata preannunciata..

Avverso tale sentenza la Soc. Berni Pulcher Lodi ha proposto appello nelle forme e nei termini di cui agli artt. da 88 a 98 R.Giur, rassegnando le seguenti conclusioni:

"In via preliminare e/o pregiudiziale:

"Voglia III.ma CAF sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Federale, affinché valuti la legittimità e la conformità degli art. 13 e 23 del regolamento gare, nei confronti di norme statuali di rango superiore, in particolare art. 12 legge n. 91/81, art. 3 legge n. 241/90 - articoli n. 2-3-4-41-97 della Costituzione italiana".

Nel merito: "Voglia III. ma CAF dichiarare la società ricorrente esente da ogni "colpa" ed in riforma della decisione impugnata annullare la decisione di primo grado e disporre il recupero della gara annullata con cancellazione delle relative sanzioni ed ogni eventuale e consequenziale provvedimento, anche alla luce dei poteri equitativi e di giustizia".

"Voglia altresì inviare i presenti atti alla Procura Federale per gli adempimenti di legge".

Si chiede che sia ammessa la testimonianza del Sig. Marco Brunale Dirigente della Lega pallavolo serie A femminile e responsabile dell'Ufficio Campionati e testimone dei fatti narrati".

Lamentava in particolare il sodalizio:

a) la eccezionalità e non prevedibilità dell'evento che aveva determinato la rinuncia "...non causato da un concorrente comportamento negligente della parte ricorrente che è totalmente senza "colpa" dal momento che "...ben cinque atlete avevano "minacciato" di non rispondere alla convocazione per la partita ufficiale che si sarebbe dovuta svolgere il successivo 31/10/2004 in quanto, le atlete, non erano d'accordo sulla scelta operata dalla società di richiamare l'allenatore Malitov (?) ed, in ogni caso, lamentavano una mancata consegna di una fidejussione bancaria, a garanzia dei loro emolumenti, da parte della società sportiva... Nonostante, il "preannuncio" alla FIPAV e alla LEGA della situazione:"eccezionale" ed "imprevedibile" in cui si trovava la società sportiva (amplificati dalla stampa nazionale), gli organi a ciò deputati non provvedevano allo spostamento della gara, causando un gravissimo danno sportivo e non alla presente società sportiva ed a tutto il movimento della pallavolo; con conseguente violazione del principio generale di salvaguardia del regolare svolgimento dei campionati sportivi".

b) la sproporzione e/o inadeguatezza della sanzione comminata dal GUF, che, in contrasto con i principi del diritto penale, aveva ommesso di valutare l'assenza di dolo, colpa e/o responsabilità in capo alla Berni Pulcher Lodi, la cui condotta commissiva e omissiva sarebbe stata appunto determinata da caso fortuito, forza maggiore e/o impossibilità sopravvenuta, comunque indipendente dal "volere" del sodalizio

c) per la prima volta in sede di discussione (presente la Procura Federale, che, riferito della pendenza di procedimento disciplinare a carico delle atlete, insisteva per la conferma della sentenza impugnata) la difesa appellante articolava e chiedeva di verbalizzare le seguenti deduzioni ed istanze: "L'avv. Crocetti chiede l'ammissione del teste informato sui fatti nella persona dell'allenatore Malinov. L'avv. Crocetti precisa che la testimonianza del Malinov venga assunta sui seguenti capitoli di prova:

- è vero che alcune atlete tesserate con la società Pulcher hanno detto esplicitamente che dovevano essere licenziate o in caso contrario avrebbero abbandonato la squadra; in particolare ci riferisca quando tali dichiarazioni siano state proferite e alla presenza di eventuali altre persone. In particolare ci dica se la società aveva avuto conoscenza prima del 30.10 che le atlete Borrelli, Bragaglia, Viganò, Cam e Sylvester non si sarebbero presentate a disputare la partita del 30.10.2004 in Sassuolo;
- è vero che le atlete hanno ideato tale sorta di ammutinamento solo ed esclusivamente per portare la società sportiva alla sua esclusione dal campionato similmente al caso Romanelli

L'avv. Crocetti precisa che l'istanza istruttoria in esame è tesa a concorrere a dare ampia dimostrazione del cosiddetto "evento non colpevole" ai fini di quanto previsto ai fini dell'art. 23 R.Giur."

In merito alle suddette richieste, dopo breve camera di consiglio, la CAF pronunziava la seguente ordinanza: "Rigetta l'ammissione dell'istanza istruttoria che precede per essere genericamente formulata e/o comunque ininfluenza ai fini del decidere".

A questo punto, la difesa dell'appellante verbalizzava quanto appresso: "L'avv. Crocetti fa presente che secondo i principio ispiratori indicati dal C.O.N.I. alle Federazioni, la giustizia sportiva si deve attenere alle norme del codice di procedura penale e questo vale anche nell'escussione dei testi informati sui fatti del contenzioso che deve tendere alla ricerca della verità sostanziale.

Insiste che la CAF e la Procura Federale, presente in udienza, alla luce di quanto oggetto dell'ampia discussione, vogliano rimettere all'organo politico del Consiglio Federale la valutazione e l'opportunità dell'intervento della Corte Federale che valuti la legittimità e la relativa interpretazione degli artt. 12 e 23 R.G. anche alla luce delle regole del giusto processo e delle norme statuali di rango superiore.

L'avv. Crocetti fa presente peraltro che come anticipato in sede di discussione, un'istanza in tal senso è stata già predisposta dal sodalizio appellante il quale è in procinto di inoltrarla al Consiglio Federale perché venga esaminata in occasione della prossima riunione fissata per il 10.12.2004 ovvero alla prima occasione utile. L'Avv. Crocetti chiede in tale istanza che il Consiglio Federale intervenga anche attraverso i propri poteri previsti in sede di autotutela. Insiste quindi per l'accoglimento dell'appello e quindi di accogliere quanto in esso dedotto e ordinando la fissazione di una nuova data ove sia recuperata la partita non disputata".

Dopo ampia discussione, l'appello veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva in primo luogo la CAF che la richiesta sospensione del procedimento finalizzata alla trasmissione degli atti alla Corte Federale per le ragioni di cui al capo di domanda svolto in via preliminare e/o pregiudiziale dalla Berni Pulcher Lodi, non può trovare accoglimento.

Ed invero, a norma del combinato disposto degli artt. 2 n. 3 lett. a) e 76 n. 1 R.Giur., la Corte Federale è sì chiamata a giudicare - in unica istanza e in camera di consiglio - sull'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari, ma unicamente su ricorso del Consiglio Federale.

Il tenore letterale inequivoco di tali previsioni, peraltro rafforzato dalla costante interpretazione conforme della Corte stessa (per tutte, cfr. Corte Federale – C.U. n. 9 del 5.7.2004, affisso il 6.7 successivo) non lascia adito a dubbi circa l'impossibilità di procedere nel senso richiesto.

Quanto alla trasmissione degli atti al Consiglio Federale, la CAF rileva che un provvedimento siffatto esula palesemente dalle competenze dell'organo giurisdizionale (cfr. art. 3 nn. 3. e 4. R.Giur.) per essere invece rimesso all'iniziativa della parte interessata.

Passando al merito della vicenda, la CAF prende lettura degli atti ufficiali relativi alla gara non disputata, che, per quanto d'interesse, recitano come appresso:

- RAPPORTO DEL 1° ARBITRO SULLA GARA (pag. 2 cpv. F) NOTE AGGIUNTIVE O PARTICOLARI "La gara non si è disputata in quanto il Lodi non si è presentato, quindi alle ore 18,01 (31 min. dopo l'orario previsto) abbiamo concluso le operazioni con la firma del referto";
- REFERTO ARBITRALE (sub "OSSERVAZIONI"): "ORE 18,01 LA SQUADRA OSPITE LODI NON SI E' PRESENTATA E NON HA AVVISATO PER IL RITARDO EVENTUALE".

E' perciò assai evidente che il fatto storico il cui verificarsi ha dato luogo alle sanzioni irrogate dal G.U.F. - ovvero il mancato svolgimento dell'incontro per rinuncia non preannunciata della Berni Pulcher Lodi - deve tenersi per acquisito, trovando preciso riscontro negli atti ufficiali di gara.

Al riguardo, l'art. 13 n. 1. R.A.T. (titolato "Rinunce durante il campionato") si limita a prevedere che

in caso di rinuncia a giocare un incontro di campionato, l'affiliato subisca la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica, oltre a una sanzione pecuniaria il cui importo è fissato dalle circolari di indizione del campionato stesso.

Trattandosi del campionato di serie A2 F, la decisione era inoltre riservata al G.U.F. posto che, come è noto, ai sensi dell'art. 8 R.Giur. appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali "sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare medesime", spettando poi a quest'ultimo (art. 9 R.Giur) di omologare tutte le gare ufficiali dei campionati di sua competenza o di loro fasi e decidere sui reclami previsti dal Regolamento Giurisdizionale.

Il combinato disposto delle norme in esame - che, salvo quanto appresso, non valorizza in alcun modo l'eventuale esistenza o il grado di qualsivoglia dolo, colpa e/o responsabilità in ipotesi ravvisato e/o ravvisabile a carico del rinunziante - stabilisce un rapporto di causa ad effetto tra la rinuncia a disputare una gara di campionato e l'irrogazione delle relative sanzioni, affermando così il potere dovere del Giudicante di assumere le proprie decisioni prescindendo da ogni tipo di indagine, valutazione e/o accertamento circa le ragioni della vita e/o le colpe che tale rinuncia abbiano determinato in concreto.

Unica eccezione alla regola è rappresentata dalle ipotesi formulate all'art. 23 nn. 2. - 4. R.A.T., in base al quale:

2. se entro il termine d'attesa (trenta minuti) la squadra assente preannuncia con qualunque forma il ritardo dovuto ad evento non colpevole, l'arbitro potrà prorarre il tempo di attesa secondo le necessità e comunque non oltre due ore
3. nel caso che l'assenza sia determinata da evento non colpevole, la squadra assente dovrà chiedere il riconoscimento di tale evento all'organo omologante entro le ventiquattro ore dall'orario di inizio della gara. La motivazione della richiesta potrà essere inoltrata a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro il terzo giorno successivo a quello stabilito per l'effettuazione della gara con l'ulteriore possibilità di completare successivamente la documentazione probatoria
4. ricorrendo le ipotesi che precedono, in sede di omologa il Giudice Unico, non riscontrando la colpa disporrà, per il recupero della gara.

In breve, in caso di rinuncia da parte dell'affiliato (art. 13 n. 1 R.A.T.) il testo regolamentare - così indirettamente affermando il principio contrario - attribuisce rilievo ai motivi della rinuncia medesima unicamente alla duplice e concorrente condizione:

- che l'assenza risulti determinata da evento "non colpevole"
- che la non colpevolezza dell'evento sia tempestivamente dichiarata dal rinunziante e successivamente accertata dal G.U.F. al più tardi in sede di omologa, all'esito dell'iter procedimentale dettagliatamente descritto all'art. 13 n. 3 R.A.T.

Procedimento, quest'ultimo, pacificamente mai incardinato dal sodalizio appellante, il quale, del resto, neppure ha sostenuto e/o richiesto di provare il contrario.

La circostanza in esame consente definitivamente di escludere l'ammissibilità e/o rilevanza dei mezzi istruttori articolati dalla Berni Pucher Lodi:

- quanto al teste Marco Brunale, perché il fatto che si vorrebbe provato trova precisa smentita nel rapporto e nel referto arbitrale
- quanto al teste Malinov, a prescindere da ogni diversa considerazione, perché - come verbalizzato dalla difesa appellante - "*...l'istanza istruttoria in esame è tesa a concorrere a*

dare ampia dimostrazione del cosiddetto "evento non colpevole" ai fini di quanto previsto ai fini dell'art. 23 R.Giur.": prova quest'ultima che per dare luogo al buon esito di cui all'art. 23 n. 4. R.A.T. ("In sede di omologa il Giudice Unico non riscontrando la colpa disporrà per il recupero della gara") non può essere validamente fornita e/o comunque raggiunta *aliunde* né a posteriori, ma solo nelle sedi, nelle forme e nei termini tassativamente previsti dallo stesso art. 23 R.A.T al precedente cpv. 3., in linea con i criteri di concentrazione e immediatezza cui risultano comunemente ispirate tutte le norme regolamentari in materia di omologazione del risultato sportivo.

E' inoltre singolare che il sodalizio abbia chiesto di provare per testimoni di non essere stato edotto delle reali intenzioni delle atlete prima del 30.10.2004, dal momento che tutte le formalità di cui all'art. 23 nn. 2. e 3. R.A.T. (l'eventuale preavviso di ritardo dovuto ad evento non colpevole; la richiesta di riconoscimento di tale evento da inoltrarsi all'organo omologante; la motivazione della richiesta medesima ad esso indirizzata a mezzo lettera raccomandata a.r.) avrebbero dovuto (e dunque potuto, stando alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante) compiersi in momento contemporaneo o successivo e non antecedente al giorno ed ora (31.10.2004 - 17,30) fissati per l'inizio della gara.

Resta da aggiungere che ogni questione riguardante eventuali contrasti o discrasie tra le norme e/o i principi propri dell'ordinamento statale e quelli dell'ordinamento sportivo, dovrà essere affrontata e risolta tenuto conto di quanto previsto dalla L. 17 Ottobre 2003 n. 280 titolata "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva", in base alla quale (art. 1 nn. 1 e 2) da un lato la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale, mentre dall'altro - fatti salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo - i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia.

Agli argomenti svolti nella presente parte motiva, che assorbono e superano ogni diversa questione, conseguono il rigetto dell'appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Respinge l'appello proposto in via ordinaria dalla società Berni Pulcher Lodi avverso la sentenza del Giudice Unico Federale C.U. n.5 del 4.11.2004, confermandone le statuizioni.

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 6.12.04